CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 212 (Codice penale militare di guerra)

Costringimento a dare informazioni o a compiere lavori vietati

E' punito con la reclusione militare da due a sette anni chiunque usa violenza o minaccia verso uno o piu' prigionieri di guerra:

1° per costringerli a dare informazioni, che possano compromettere gli interessi della loro patria, ovvero delle forze armate a cui appartengono;

2° per costringerli a lavori, che abbiano diretto rapporto con le operazioni della guerra, o che, comunque, siano specificamente vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene del codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea puo' essere aumentata.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Quarto — Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra
Capo	V — Dei prigionieri di guerra
Sezione	II — Dei reati contro i prigionieri di guerra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-212-costringimento-a-dare-informazioni-o-a-compiere-lavori-vietati

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it